

Informazioni per la clientela

relativa all'esposizione di determinati compensi

Alla cifra 18 delle condizioni generali («CG»), risp. alla cifra 8 del Regolamento di deposito («RD») si fa presente che la bank zweiplus sa (nel prosieguo la «banca») può percepire, nell'ambito della distribuzione e della gestione di investimenti collettivi di capitale e di prodotti strutturati, degli indennizzi per la distribuzione o altre prestazioni in denaro. Quest'informazione per la clientela contiene ulteriori dettagli relativamente alla tipologia e alla portata degli indennizzi per la distribuzione percepiti dalla banca.

1. Concetto dell'indennizzo per la distribuzione e degli altri vantaggi in denaro

Ai sensi della cifra 18 delle CG e della cifra 8 del RD la banca può percepire, nell'ambito delle operazioni correlate agli investimenti collettivi di capitale o ai prodotti strutturati, indennizzi per la distribuzione da parte di terzi (società che offrono prodotti, come ad es. società di gestione dei fondi) e trasmetterli a terzi. In riferimento a quest'indennizzo viene impiegata, tra le altre, anche la nozione retrocessioni. La banca percepisce tale retrocessioni per le mansioni di distribuzione e assistenza di cui si fa carico. Una selezione di tali mansioni viene riportata in sintesi nel prosieguo alla cifra 4 della presente informazione per la clientela.

Tra le altre prestazioni in denaro rientrano le prestazioni in natura di supporto, come ad es. la ricezione di analisi finanziarie gratuite (Research), la formazione dei collaboratori della banca e altre offerte di sostegno alle vendite.

2. Basi per il calcolo delle retrocessioni

Per gli investimenti collettivi di capitale, le commissioni di gestione applicate al patrimonio dei fondi (le cosiddette Management Fees) costituiscono la base delle retrocessioni. Le retrocessioni oscillano di norma tra le seguenti bande:

Classe d'investimento	Retrocessioni in %
Fondi monetari	0 - 0,5 % p.a.
Fondi obbligazionari	0 - 1,0 % p.a.
Fondi azionari	0 - 1,25 % p.a.
Fondi alternativi	0 - 1,5 % p.a.

Le retrocessioni si calcolano in base al patrimonio medio complessivo nel rispettivo investimento collettivo di capitale detenuto dalla banca.

La banca percepisce le retrocessioni anche quando le è stato conferito un mandato di gestione patrimoniale ed essa effettua i rispettivi investimenti nell'ambito dell'implementazione della strategia prescelta.

Per i prodotti strutturati possono sussistere retrocessioni sotto forma di sconto sul prezzo di emissione, di rimborso di una parte del prezzo di emissione o di altre commissioni di strutturazione. Tali indennizzi si aggirano tra lo 0 e l'1 % dei valori patrimoniali investiti.

Le retrocessioni vengono regolamentate con i rispettivi soggetti che offrono i prodotti nell'ambito di contratti generali, indipendentemente dalle singole relazioni commerciali tra la banca e i rispettivi clienti.

3. Prevenzione di eventuali conflitti d'interesse

La banca è consapevole dei rischi correlati a conflitti d'interesse nell'ambito della selezione dei rispettivi prodotti e tiene decisamente conto di tutto questo. Presso la banca non vi sono sistemi di incentivazione alla distribuzione di prodotti specifici.

4. Attività della banca compensate tramite retrocessioni

La banca eroga molteplici servizi per conto degli offerenti di investimenti collettivi di capitale e prodotti strutturati, tra cui:

- Messa a disposizione e trasmissione di pubblicazioni obbligatorie, come prospetti, rapporti annuali e semestrali, e altri documenti relativi agli investimenti collettivi di capitale;
- Mansioni correlate all'adempimento dei requisiti previsti dalle disposizioni della SFAMA (SFAMA: Swiss Funds & Asset Management Association) per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale. Ciò, in particolare, nell'ambito della formazione dei propri collaboratori della banca e dei requisiti organizzativi per la distribuzione;

Informazioni per la clientela

relativa all'esposizione di determinati compensi

- Nomina della società di revisione per quanto attiene alla verifica (a favore della società che offre i prodotti) e all'adempimento degli obblighi della banca in materia di regolamentazione, in particolare delle direttive della SFAMA;
- Messa a punto delle procedure operative per la sottoscrizione, detenzione e distribuzione di quote di fondi per conto della direzione risp. della società di gestione dei fondi;
- Sottoscrizione di quote in qualità di «rappresentante» del cliente;
- Esecuzione di Corporate Actions (come ad es. fusioni di fondi);
- Provvedimenti pubblicitari e di marketing correlati ai prodotti;
- Garantire l'implementazione delle restrizioni di distribuzione imposte dalle società che offrono i prodotti;
- Attività in qualità di referente per la rendicontazione;
- Assicurare una delucidazione sui rischi, risp. la creazione dei relativi profili di investimento nella misura in cui l'investitore venga assistito direttamente da un collaboratore della banca.

Luglio 2015